



TEAMSYSTEM LABOUR REVIEW

| n. 288

In collaborazione con





Dipendenti in Cloud: per una gestione semplice e in tempo reale dei collaboratori delle aziende clienti.

La soluzione consente di gestire:

- presenze e timbrature
- ferie e permessi
- nota spese e rimborsi chilometrici
- consegna delle buste paga

GESTIONE PRESENZE

L'amministratore, il dipendente o il Consulente del Lavoro possono accedere in qualsiasi momento al foglio presenze, sempre aggiornato con ferie, permessi e banca ore. Non dovrai più ricevere i dati sulle presenze del personale dei tuoi clienti su fogli Excel incompleti e potrai risparmiare tempo ed errori di compilazione.

ANAGRAFICA E DOCUMENTI DIPENDENTI

Ogni dipendente ha un suo archivio personale dove reperire tutti i documenti lavorativi, come buste paga, contratti, certificazioni e attestati. Non dovrai più inviare i documenti in base alle richieste estemporanee e potrai risparmiare tempo, rendendo il flusso di comunicazione più snello e ordinato.

NOTA SPESE E RIMBORSI

Inserita la categoria di spesa e l'importo e allegati gli scontrini o le ricevute, la nota spese sarà creata e rimarrà in attesa fino ad approvazione. Tutte le note spese e i rimborsi chilometrici vengono raccolti in un unico posto, riducendo così errori e consentendo un gran risparmio di tempo.

APP PER I DIPENDENTI

Ogni collaboratore può reperire in qualsiasi momento tutti i documenti necessari, come buste paga, contratti, attestati e certificazioni, e inserire le note spese direttamente dallo smartphone.

GIUSTIFICATIVI PERMESSI, FERIE E MALATTIA

Tutti i giustificativi previsti dalla legge sono già presenti all'interno di Dipendenti in Cloud. Sarà l'amministratore a decidere quali attivare in base alla tipologia di contratto e alle esigenze aziendali.

GESTIONE ACCESSI

La soluzione permette di avere una profilatura ad hoc per i Consulenti del Lavoro.

Per maggiori informazioni: www.dipendentincloud.it

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Assegno unico e universale: le attese istruzioni Inps	10
Schede operative	
Indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)	18
Esoneri contributivi: gli ultimi chiarimenti dall'Inps	22
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali dicembre 2021	25
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di marzo	27

Rapporto di lavoro

Covid-19: in G.U. il D.L. che mitiga alcune misure restrittive

È stato pubblicato nella G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022 il D.L. 5 del 4 febbraio 2022, in vigore dal 5 febbraio stesso, recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Oltre all'allentamento delle restrizioni in ambito scolastico, il decreto prevede:

- il green pass rilasciato dopo la somministrazione della terza dose ha efficacia a oltranza, senza necessità di nuove vaccinazioni. Chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario è equiparato a chi si è sottoposto alla terza dose;
- per i possessori di green pass rafforzato sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse.

D.L. 4/2/2022, n. 5, G.U. 4/2/2022, n. 29

Lavoro domestico: minimi retributivi 2022

Il 2 febbraio 2022 è stato siglato dalle associazioni sindacali di categoria l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita. La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Accordo minimi lavoro domestico, 2/2/2022

Consulenti del lavoro: esami di abilitazione anno 2022

Il Ministero del lavoro, con D.D. 3 del 27 gennaio 2022, ha indetto, per l'anno 2022, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, definendo requisiti di partecipazione, contenuti, modalità di svolgimento delle prove d'esame e sistema di valutazione.

In allegato al D.D. è disponibile il modulo per la domanda di ammissione, che dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, compilata in ogni sua parte, entro il 20 luglio 2022. In data 8 settembre 2022 si terrà la prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale; in data 9 settembre 2022 la prova teorico-pratica in diritto tributario.

Ministero del lavoro, D.D. 27/1/2022, n. 3

Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale: i chiarimenti INL

L'INL, con nota n. 151 del 2 febbraio 2022, ha offerto chiarimenti in merito ai presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, laddove lo stesso sia stato adottato per l'irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.

La nota precisa che le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori in nero "di norma" - come testualmente chiarito dalla circolare n. 26/2015 del Ministero del lavoro - "mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione". Va da sé che, nel caso in questione, resta possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa: eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal Legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l'ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

In merito alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, pur nell'impossibilità di una piena regolarizzazione, e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, il datore di la-

voro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova dell'avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall'Inps.

INL, nota, 2/2/2022, n. 151

Decreto Sostegni-ter 2022 pubblicato in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 4 del 27 gennaio 2022, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in vigore dal 27 gennaio 2022.

D.L. 27/1/2022, n. 4, G.U. 27/1/2022, n. 21

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: ulteriori chiarimenti

L'INL, con nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti sotto forma di Faq in relazione all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Viene precisato che sono esclusi dall'obbligo: gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale; le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale; il procacciatore d'affari occasionale; la P.A.; i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi); le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'articolo 6, D.Lgs. 708/1947; le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali; le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd; gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.

Infine, viene chiarito che l'adempimento va effettuato anche nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, poiché, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, a meno che non si tratti di prestazioni di natura intellettuale.

INL, nota, 27/1/2022, n. 109

Contributi e fisco

Assegno unico e universale: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, ha illustrato novità, aspetti operativi e modalità di richiesta dell'assegno unico e universale, che prenderà il via dal 1° marzo 2022.

Inps, circolare, 9/2/2022, n. 23

Reddito di cittadinanza e variazione della condizione occupazionale

L'Inps, con messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022, ha approfondito le novità normative sulla variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza. Infatti, la Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all'Inps, mediante il modello "RdC-Com Esteso", non più entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma entro il giorno antecedente l'inizio della medesima attività. Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso" per le attività di lavoro dipendente.

Inps, messaggio, 9/2/2022, n. 625

Ammortizzatori sociali: indicazioni contributive

L'Inps, con messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, ha offerto ulteriori indicazioni in tema di ammortizzatori sociali, relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva. L'Istituto precisa che provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021; le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

Inps, circolare, 9/2/2022, n. 637

Ammortizzatori sociali 2022: domande entro il 23 febbraio

L'Inps, facendo seguito alla circolare n. 18/2022, con il messaggio n. 606 dell'8 febbraio 2022 ha corretto i termini per l'inoltro delle domande di fruizione degli ammortizzatori sociali e ha affrontato il tema delle procedure sindacali connesse al ricorso agli ammortizzatori.

Nella circolare n. 18/2022 l'Istituto aveva comunicato che la procedura era stata aggiornata e che le istanze di Cigo, assegno di integrazione salariale e Cisoa riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 1° febbraio 2022 potevano essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022, confermando il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

Con il messaggio n. 606/2022 l'Istituto ha comunicato che, a seguito del rilascio della procedura "CIGWEB" per la trasmissione delle domande, le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, cioè entro il 23 febbraio 2022.

L'Istituto, inoltre, riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall'articolo 14, D.Lgs. 148/2015, conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al citato articolo 14 nei casi in cui le organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'articolo 11, D.I. 95442/2016.

Inps, messaggio, 8/2/2022, n. 606

CU 2022: software di compilazione e di controllo

In data 8 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il software di compilazione (versione 1.0.0) e il software di controllo (versione 1.0.0) della CU 2022.

Agenzia delle entrate, sito

Artigiani e commercianti: contribuzione anno 2022

L'Inps, con circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2022.

Inps, circolare, 8/2/2022, n. 22

Rivalutati l'assegno per il nucleo familiare numeroso e l'assegno di maternità per l'anno 2022

È stato pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2022 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rivaluta, per l'anno 2022, la misura e i requisiti economici dell'assegno per il nucleo

familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

Alla luce della rivalutazione dell'indice Istat, l'assegno mensile per il nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a 147,90 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Isee è pari a 8.955,98 euro; l'assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 354,73 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Isee è pari a 17.747,58 euro.

Consiglio dei Ministri, comunicato, G.U. 5/2/2022, n. 30

Individuate le patologie che determinano smart working fino al 28 febbraio

I Ministeri della salute, del lavoro e della P.A., con D.I. 3 febbraio 2022, hanno individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Ccnl, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. L'esistenza delle patologie e condizioni di individuate nel D.I. è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la Pubblica Amministrazione, D.I., 3/2/2022

Guida operativa per trasmissione e consultazione dei dati del Siuss

L'Inps, con messaggio n. 549 del 3 febbraio 2022, ha pubblicato una guida operativa per semplificare l'accesso, la trasmissione e la consultazione dei dati del Siuss (Casellario dell'assistenza): si tratta di un documento aggiornato che viene messo a disposizione degli operatori degli enti.

Inps, messaggio, 3/2/2022, n. 549

Fondo vittime dell'usura: regime sanzionatorio e Durc on line

L'Inps, con circolare n. 21 del 3 febbraio 2022, ha riepilogato il quadro normativo che attualmente disciplina il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, per quanto attiene alla sospensione dei termini di versamento dei contributi. La circolare esamina le ricadute sulle modalità applicative del regime sanzionatorio nelle procedure esecutive riguardanti debiti previdenziali o assistenziali, come modificato per effetto delle proroghe dei termini di scadenza delle stesse, e sugli adempimenti amministrativi relativi alle istanze di riduzione delle sanzioni da parte degli interessati. Sono precisati, infine, gli effetti sul rilascio del Durc on line.

Inps, circolare, 3/2/2022, n. 21

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: contributo di maternità

L'Inps, con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, ha offerto indicazioni operative per il versamento contributivo relativo alle tutele di maternità e paternità per i lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,46%.

Per effetto dell'ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, infatti, sono soggetti a una disciplina previdenziale analoga a quella degli esercenti attività commerciali.

Inps, messaggio, 3/2/2022, n. 550

RdC e PdC: possibile variazione degli importi

L'Inps, con messaggio n. 548 del 3 febbraio 2022, ha informato i percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza che il valore corrente di alcune prestazioni assistenziali percepite dai componenti il

nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, specificando le prestazioni assistenziali interessate e il meccanismo di aggiornamento. A partire dalla mensilità di gennaio 2022, pertanto, potrebbero determinarsi la variazione dell'importo della rata della prestazione RdC/PdC oppure, nel caso si siano superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio o, ancora, la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

Il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato in MyINPS, nel servizio di consultazione della domanda.

Inps, messaggio 3/2/2022, n. 548

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: chiarimenti

L'Inps, con circolare n. 20 del 3 febbraio 2022, ha offerto chiarimenti sull'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prevista dall'articolo 1. L. 160/2019, per integrare e chiarire le indicazioni già fornite in relazione alla riapertura dei termini per l'adesione e al regolamento attuativo di cui al D.M. 110/2021, con il quale sono definite le categorie che possono iscriversi alla suddetta gestione dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.

La circolare, infine, riepiloga le indicazioni per coloro che possono aderire alla medesima gestione per i periodi successivi al 20 febbraio 2022 e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di adesione.

Inps, circolare, 3/2/2022, n. 20

Ammortizzatori sociali 2022: le indicazioni Inps

L'Inps, con circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla L. 234/2021 sull'impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 148/2015, e ha offerto le linee di indirizzo e le prime indicazioni che, dal 1° gennaio 2022, interessano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L'Istituto illustra anche i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dall'articolo 7, D.L. 4/2022, in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e fornisce le relative modalità operative.

L'Inps comunica che la procedura di richiesta degli ammortizzatori sociali è stata aggiornata e che le istanze di Cigo, assegno di integrazione salariale e Cisoa, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare in commento, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, cioè entro il 16 febbraio 2022. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

La circolare precisa che con successive comunicazioni saranno rese note ulteriori istruzioni su specifici aspetti della riforma e, in particolare, sulle disposizioni che, per la loro piena operatività, postulano l'emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Inps, circolare, 1/2/2022, n. 18

Lavoratori domestici: contributi 2022

L'Inps, con circolare n. 17 del 1° febbraio 2022, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pari all'1,9%.

Inps, circolare, 1/2/2022, n. 17

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ambito di applicazione

L'Inps, con circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, ha illustrato, a seguito del parere espresso dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 104125/2019. Sono tenuti all'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato n. 1 alla circolare. Tali datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fis.

La tabella, rimodulata in coerenza con le indicazioni ministeriali, è stata emendata escludendo le farmacie – CSC 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell'ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo. Inoltre, in merito alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fis. Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al Fis, respinte in virtù dell'inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto, alla luce delle nuove disposizioni impartite con la presente circolare.

L'Istituto, inoltre, si riserva di emanare con successiva circolare le disposizioni concernenti l'attuazione della L. 234/2021, secondo cui, dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.

Inps, circolare, 31/1/2022, n. 16

Minimali e massimali Inps per l'anno 2022

L'Inps, con circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, ha comunicato, relativamente all'anno 2022, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Inps, circolare, 28/1/2022, n. 15

Trasmissione dati fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2021 ai fini della CU

L'Inps, con messaggio n. 401 del 26 gennaio 2022, ha offerto indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all'Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021 e in relazione ai quali l'Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

Come previsto dall'articolo 23, comma 3, D.P.R. 600/1973, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno; inoltre, l'Inps, come tutti i sostituti d'imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Pertanto, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2021.

I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle CU, nelle quali sarà espressamente indicato al contri-

buente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito www.inps.it al percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti".

Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 401

Agevolazioni "giovani under 36", "incentivo donne" e "decontribuzione Sud" prorogate al 30 giugno

L'Inps, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha reso noto che la Commissione Europea, con decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni "giovani under 36", "incentivo donne" e "decontribuzione Sud", previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

In riferimento all'agevolazione per l'assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022 è necessario fare riferimento al D.I. 402/2021.

Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 403

Simulazione pensione: disponibile il servizio "PENSAMI"

L'Inps, con messaggio n. 402 del 26 gennaio 2022, ha illustrato il servizio "PENSAMI" (PENSione A MISura), disponibile sul proprio sito, che consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l'attività lavorativa svolta. Il servizio "PENSAMI" è raggiungibile senza necessità di registrazione al link: <https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/> oppure dal sito Inps al percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "PensAMI - Simulatore scenari pensionistici".

Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 402

Congedo parentale SARS CoV-2: procedura per lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

L'Inps, con messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022, ha fornito indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande telematiche relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all'Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

La domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali Spid di almeno II livello, Cie o Cns;
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2", anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - Servizio "Maternità", selezionando la voce "Congedo Parentale" e la

tipologia di lavoratore "Autonomi" o "Gestione separata".

Per richiedere, invece, il congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il "Tipo richiesta", spuntare l'opzione "Richiesta per congedo parentale".

Inps, messaggio, 21/1/2022, n. 327

CU 2022: pubblicata la versione definitiva

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha approvato il modello CU 2022, relativo all'anno 2021, le istruzioni per la compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni. L'Agenzia ha, inoltre, individuato le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e approvato le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Le principali novità della CU 2022 sono: aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà; agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. L'approvazione del modello ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11169

Assegno unico e universale: le attese istruzioni Inps **Inps, circolare, 9/2/2022, n. 23**

L'Inps, con circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, ha illustrato novità, aspetti operativi e modalità di richiesta dell'assegno unico e universale, che prenderà il via dal 1° marzo 2022.

Il testo della circolare n. 23/2022

Inps, circolare, 9 febbraio 2022, n. 23

1. Premessa

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.

2. Ambito di applicazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'assegno è erogato dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021 si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);

- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d'età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2.

3. Requisiti per l'applicazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 e come di seguito descritti.

3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a): cittadinanza e soggiorno

All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in commento è stabilito che il richiedente debba "essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi".

Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati" (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai "familiari" di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).

3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b): pagamento imposte sui redditi in Italia

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, il richiedente deve

essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia. Al riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui "soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato". Al riguardo, si precisa che la locuzione "pagamento dell'imposta sul reddito in Italia" deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

3.3 Articolo 3, comma 1, lettere c) e d): residenza e domicilio

Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 230/2021, la norma stabilisce l'alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima.

4. Criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE. Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Al riguardo, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione spettante, il comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 4.

Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 230/2021).

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 230/2021).

4.1 Le maggiorazioni previste dall'articolo 4

Al fine di verificare l'importo spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

a) Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 230/2021).

b) Figli con disabilità

Per ciascun figlio minore con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (cfr. l'art. 4, comma 4, del D.lgs n. 230/2021).

Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili (cfr. l'art. 4, comma 5, del D.lgs n. 230/2021).

Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).

c) Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio (cfr. l'art. 4, comma 7, del D.lgs n. 230/2021).

d) Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021).

Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

e) Altre maggiorazioni

Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, il comma 11 del medesimo articolo prevede una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell'assegno, come individuati nella tabella 1 allegata al decreto, e le

relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
(...)

5. Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'INPS, sommando l'ammontare mensile della "componente familiare" corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l'ammontare mensile della "componente fiscale", teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell'articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale determinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto.

Il calcolo della "componente familiare" viene precisato all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al decreto, assumendo dall'ultima attestazione ISEE valida del genitore richiedente l'assegno il parametro dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel caso di nuclei monoparentali, l'operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al decreto.

Il comma 5 dell'articolo in commento descrive il calcolo della cosiddetta "componente fiscale", che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle due tabelle (C o D) allegate al decreto legislativo n. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall'ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF, a cui viene sommato l'eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta rilevabile dall'ISEE.

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell'anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:

- a) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
 - b) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
- (...)

6. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell'assegno unico e universale

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all'art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell'art. 404 e seguenti del Codice Civile).

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

(...)

8. Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

- l'abrogazione del premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore (comma 353 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- l'abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016);
- potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si appli-

cano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. il successivo paragrafo 9).

9. Adempimenti in qualità di sostituto di imposta

L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato modifiche all'articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali dal 1° marzo 2022:

- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell'articolo 12.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'Istituto in qualità di sostituto di imposta:

- provvederà a revocare d'ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l'ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell'archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all'estero;
- continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito.

In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si ritiene utile precisare che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni. Si rammenta, infine, quanto segue:

- le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

10. Istruzioni contabili e monitoraggio della spesa

Come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno unico e universale non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La prestazione comporta per il 2022 una spesa complessiva stimata pari a 15.122,50 milioni di euro (art. 13 del D.lgs n. 230/2021).

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri conseguenti alle disposizioni emanate dal decreto legislativo n. 230/2021, si istituiscono, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), i seguenti conti:

- GAT30215 – per l'erogazione dell'Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari – art. 1 del d.lgs. 230/2021;
- GAT30216 – per l'erogazione dell'Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 1 e 7 del d.lgs. 230/2021;
- GAT30219 – per l'erogazione della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell'Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro – art. 5 del d.lgs. 230/2021;
- GAT30220 – per l'erogazione della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell'Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ai percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 5 del d.lgs. 230/2021.

Le prestazioni saranno poste in pagamento con la procedura dei pagamenti accentrati e tramite la specifica procedura di pagamento del Reddito di cittadinanza. La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione:

Normativa e prassi in evidenza

- GAT10215 – Debiti verso i beneficiari dell’Assegno unico universale per i figli a carico - articoli 1, 4, 5 e 7 del d.lgs. 230/2021.

Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti:

- GAT24215 - recupero e/o rientro dell’Assegno unico universale per i figli a carico – art. 1 del d.lgs. 230/2021;
- GAT24216 - recupero e/o rientro dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 1 e 7 del d.lgs. 230/2021;
- GAT24219 – recupero e/o rientro della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro – art. 5 del d.lgs. 230/2021;
- GAT24220 – recupero e/o rientro della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 5 del d.lgs. 230/2021.

Tali conti saranno associati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, al codice bilancio di nuova istituzione “1208 – Recupero indebiti relativi all’Assegno unico universale per i figli a carico – art. 1, 5 e 7 del d.lgs. 230/2021 - GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.

Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice bilancio “3274 - Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno unico universale per i figli a carico – art. 1, 5 e 7 del d.lgs. 230/2021- GAT”.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto.

Indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)

Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata Alas, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022. L'indennità Alas non concorre alla formazione del reddito. Dalla medesima data, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi interessati, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2% che i datori di lavoro/committenti che instaurano tali rapporti di lavoro autonomo sono tenuti a versare per il finanziamento della prestazione. Successive istruzioni saranno fornite per l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali; nel frattempo la circolare Inps n. 8/2022 fornisce le istruzioni amministrative.

Destinatari

L'indennità Alas è destinata ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), D.Lgs. 182/1997, cioè quelli che:

- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (lettera a),
- prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi della lettera a);
- esercitano attività musicali (articolo 3, comma 1, punto 23-bis, D.Lgs. 708/1947).

Requisiti

L'indennità Alas è riconosciuta a chi possa far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di Gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiario di Reddito di cittadinanza;
- aver maturato, dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Requisito	Specifiche
Assenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato	Il richiedente la prestazione deve avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e non deve essere titolare di rapporto di lavoro autonomo – ivi compreso il rapporto di collaborazione – o di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione della domanda.
Assenza di trattamento pensionistico diretto	Il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell'Ago e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'Ago, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, nonché del c.d. APE sociale. La prestazione Alas non è, altresì, compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ma il beneficiario può optare per l'Alas in luogo del predetto assegno, potendovi rinunciare in qualsiasi momento per ottenere il ripristino del pagamento dell'assegno di invalidità. La rinuncia ha, però, carattere definitivo e non si può più percepire la parte residua dell'Alas.

	Il requisito deve essere presente alla data di presentazione della domanda e durante l'intero periodo di fruizione della prestazione.
Non essere beneficiari di RdC	Il richiedente non deve essere beneficiario del RdC durante l'intero periodo di fruizione dell'indennità, pena la decadenza dalla prestazione. Il requisito si ritiene soddisfatto laddove il richiedente non sia componente di un nucleo familiare beneficiario del RdC.
Requisito contributivo	Per accedere all'indennità è necessario fare valere almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda. Si considerano utili i soli contributi: connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997; figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell'astensione della lavoratrice e del lavoratore. In favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al FPLS si applica il principio di automaticità delle prestazioni.
Requisito reddituale	Il richiedente la prestazione deve avere prodotto, nell'anno civile che precede la presentazione della domanda, un reddito complessivo (non il solo reddito connesso all'attività autonoma specifica) non superiore a 35.000 euro. Non disponendo l'Inps del dato reddituale previsto, il richiedente deve dichiarare nella domanda di esserne in possesso e poi l'Agenzia delle entrate comunicherà all'Inps l'esito dei riscontri effettuati.

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

L'indennità Alas è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fpls, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione. La prestazione per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale concorre alla determinazione della base di calcolo.

L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari:

- al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2021, a 1.227,55 euro, importo che sarà rivalutato annualmente;
- al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo;
- all'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà di quelle di contribuzione versata o accreditata al Fpls nel periodo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione, come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell'indennità Alas. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione – che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i Alas.

Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:

- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono considerate le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls nel periodo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;

- ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni Alas, si escludono le giornate di contribuzione versata o accreditata, presenti nel medesimo periodo di osservazione, precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
- le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls relative ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione Alas sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova Alas poiché non hanno già dato luogo a erogazione di precedenti prestazioni.

La durata massima di ciascuna prestazione non può superare 6 mesi, corrispondenti a 156 giorni di contributi giornalieri.

Presentazione della domanda

Per fruire dell'indennità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato nel sito internet dell'Inps. Il termine decorre dalle date di seguito individuate:

- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo ex articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997;
- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Nelle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo indennizzabile di maternità il termine di presentazione della domanda rimane sospeso e riprende a decorrere per la parte residua al termine dei seguenti eventi:

- nel caso di evento di maternità indennizzabile, per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato;
- nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail, per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Per le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra il 1° e il 14 gennaio 2022, il termine per la presentazione della domanda decorre dal 14 gennaio 2022 e, in questi casi, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In generale, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto specificato in seguito.

Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione Alas sono attualmente lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di Identità Elettronica 3.0 (Cie) e la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa al portale web la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione nel sito Inps e il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione.

Decorrenza della prestazione

L'indennità Alas spetta a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
- dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

L'Alas non sostituisce l'indennità di malattia e/o di maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione Alas, quest'ultima viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

Decadenza dal diritto alla prestazione

Il beneficiario dell'indennità Alas decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l'Alas.

La decadenza dal diritto all'indennità si realizza dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.

Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità Alas è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Nell'ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa Alas con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell'indennità in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per Alas.

Sull'indennità Alas non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità e incumulabilità

L'indennità Alas è incompatibile:

- con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Ago e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'Ago, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, nonché con l'APE sociale e con il RdC;
- con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

L'indennità Alas è incumulabile con le indennità di malattia e maternità: in caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell'Alas, quest'ultima viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità, per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

L'indennità Alas è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l'accesso all'indennità in argomento.

L'incompatibilità rileva al momento della domanda.

Esoneri contributivi: gli ultimi chiarimenti dall'Inps

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedessero i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea giunta l'8 dicembre 2021 e che considera escluse dal beneficio le imprese operanti nel settore finanziario, cioè quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K", che corrisponde a tutti i codici Ateco 2007 (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66. La circolare Inps n. 30/2021 ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all'esonero, mentre con il messaggio n. 197/2022 l'Istituto di previdenza ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive. L'Inps, con messaggio n. 96/2022, ha reso note le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive di chi abbia ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero previsto dall'articolo 43, D.L. 73/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 106/2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Rinuncia a una quota di esonero ex D.L. 137/2020 per accedere all'esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

Il beneficio contributivo della Legge di Bilancio 2021 può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a esclusione di quelli agricoli, che:

- non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge;
- rinuncino alla spendita del residuo di esonero di cui all'articolo 12, D.L. 137/2020, e non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale della medesima legge.

Dato che l'autorizzazione UE per l'esonero in oggetto è giunta solo a dicembre scorso, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero del D.L. 137/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla Legge di Bilancio 2021. L'Inps ora chiarisce che tali datori di lavoro possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, previa rinuncia a una quota di esonero ex D.L. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota che:

- può essere relativa anche a un solo lavoratore (si veda il messaggio Inps n. 3475/2021);
- corrisponde all'importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Istruzioni operative

Per fruire dell'esonero in argomento occorre inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", nella quale dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché indicare l'importo dell'esonero di cui si intenda avvalersi. Tali soggetti non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all'articolo 1, comma 300 ss., L. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero.

Flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso UniEmens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "L906", mentre nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Per la restituzione della quota di esonero ex D.L. 137/2020, chi non avesse già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, dovrà essere in possesso del codice di autorizzazione "2Q" e valorizzare, esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell'elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale "M904";
- nell'elemento <ImportoADebito> il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), chiedendo l'attribuzione del codice "2Q" in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Esonero turismo: ulteriori chiarimenti inps

L'Inps, con messaggio n. 96/2022, ha reso note le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive di chi abbia ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero previsto dall'articolo 43, D.L. 73/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 106/2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

Per ulteriori chiarimenti, l'Istituto rinvia alle circolari n. 140/2021 e n. 169/2021.

Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

Laddove l'importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l'ammontare dell'agevolazione calcolata dall'Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell'esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (istanza "accolta").

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l'importo richiesto nell'istanza on line sia risultato superiore rispetto all'ammontare dell'esonero calcolato dai sistemi informatici dell'Inps, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall'Istituto (istanza "accolta parziale").

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l'importo nella misura autorizzata dall'Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni a decorrere dal 10 gennaio 2022, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell'ammontare dell'esonero, accedendo direttamente al modulo di domanda "SOST.BIS_ES", presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni".

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale Inps competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell'Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L'esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda. L'importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Fruizione dell'esonero

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non può superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e, quindi, entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, inoltre, che l'esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 43, D.L. 73/2021, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione "L553" avente il significato di ""Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" e, nell'elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell'esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.

Rinnovi contrattuali dicembre 2021

Imprese artigiane panificazione – Accordo 6 dicembre 2021

In data 6 dicembre 2021 Cna agroalimentare, Confartigianato alimentazione, Casartigiani, Clai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, a completamento dell'accordo 28 gennaio 2021, di rinnovo della Parte II imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle imprese alimentari artigiane e non artigiane fino a 15 dipendenti e dalle imprese della panificazione.

Minimi retributivi

Imprese del settore della panificazione

A decorrere dal 1° novembre 2021, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Retribuzione tabellare	Indennità speciale	Totale
A1S	1.841,72	94,77	1.936,49
A1	1.712,18	88,06	1.800,24
A2	1.603,54	82,63	1.686,17
A3	1.468,33	75,92	1.544,25
A4	1.391,16	72,05	1.463,21
B1	1.803,16	92,19	1.895,35
B2	1.481,37	76,44	1.557,81
B3S	1.441,71	74,87	1.516,58
B3	1.394,68	72,56	1.467,24
B4	1.322,70	68,69	1.391,39

A decorrere dal 1° marzo 2022, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Retribuzione tabellare	Indennità speciale	Totale
A1S	1.876,18	94,77	1.970,95
A1	1.744,21	88,06	1.832,27
A2	1.633,54	82,63	1.716,17
A3	1.495,80	75,92	1.571,72
A4	1.417,19	72,05	1.489,24
B1	1.836,90	92,19	1.929,09
B2	1.509,09	76,44	1.585,53
B3S	1.468,68	74,87	1.543,55
B3	1.420,77	72,56	1.493,33
B4	1.347,45	68,69	1.416,14

A decorrere dal 1° luglio 2022, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Retribuzione tabellare	Indennità speciale	Totale
A1S	1.889,96	94,77	1.984,73
A1	1.757,02	88,06	1.845,08
A2	1.645,54	82,63	1.728,17
A3	1.506,79	75,92	1.582,71
A4	1.427,60	72,05	1.499,65
B1	1.850,39	92,19	1.942,58
B2	1.520,17	76,44	1.596,61
B3S	1.479,47	74,87	1.554,34
B3	1.431,21	72,56	1.503,77
B4	1.357,35	68,69	1.426,04

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2019 - 31 ottobre 2021 ai soli lavoratori in forza alla data del 6 dicembre 2021 è erogato un importo una tantum pari a 140 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'erogazione avverrà con le seguenti modalità:

- 70 euro con la retribuzione di febbraio 2022;
- 70 euro con la retribuzione di aprile 2022.

Agli apprendisti l'importo è corrisposto, alle medesime decorrenze, nella misura del 70%.

L'una tantum è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale ed è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati anticipazioni dell'una tantum fino a concorrenza, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021.

Contratto a tempo determinato

Ipotesi ammesse

Fino al 30 settembre 2022, costituiscono ulteriori causali di ricorso a contratti a termine fino a 24 mesi, fatte salve le attività stagionali:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Limiti quantitativi

Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assunzione a termine è consentita entro i seguenti limiti:

- 3 lavoratori, nelle imprese fino a 5 dipendenti, compresi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti;
- 1 lavoratore ogni 2 dipendenti in forza, nelle imprese con più di 5 dipendenti (come sopra calcolati).

Affiancamento

Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e sostituito, sia prima dell'assenza sia al rientro di quest'ultimo. Nel caso sostituzione per malattia, l'affiancamento è consentito per le malattie di durata superiore a 2 mesi.

Principali scadenze del mese di marzo

mercoledì 16 marzo

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2021.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

giovedì 31 marzo

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al IV trimestre 2021.

Enasarco – Contributi FIRR

Versamento all'Enasarco dei contributi per il Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2021.

Nella propria area riservata l'azienda mandante compila la distinta on line, inserendo le provvigioni dei propri agenti e, in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Lavori usuranti – Comunicazione telematica

Termine per l'invio all'ITL e ai competenti Istituti previdenziali, del modello LAV_US, disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente.



TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale per Commercialisti e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud

TEAMSYSTEM LABOUR REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

S.E. o O.

Riproduzione vietata



 **TeamSystem**

PREMIUM PARTNER